

Il collegio dei docenti in data 18/05/2017 con delibera 6/2 all'unanimità ha approvato le seguenti:

Deroghe definite al limite massimo di assenze, in riferimento all'art. 14, comma 7 del DPR 122/09 e alla nota di chiarimento Miur del 27 ottobre 2010

- Presenza di assenze per gravi motivi di salute debitamente motivati e documentati (forniti alla scuola contestualmente alla malattia o al suo termine);
- Presenza di assenze per terapie e/o cure programmate e documentate (comprese le donazioni di sangue);
- Presenza di assenze per motivi familiari documentati (lutti, trasferimenti, attività lavorativa documentata a supporto del nucleo familiare, ecc.)
- Presenza di assenze per partecipazione ad attività agonistiche sportive organizzate da federazioni nazionali riconosciute dal Coni e attività musicali e/o artistiche.
- Presenza di assenze per situazioni di grave disagio psicologico e/o sociale segnalati e documentati da enti competenti (assistenti sociali, tribunale dei minori, psicologi ecc.)

Si precisa che in caso di assenza per malattia è necessario che la relazione del medico non sia generica ma precisi di cosa si è trattato, non un generico "è guarito e può tornare a frequentare la scuola". Figura chiave in questo caso diventa il coordinatore di classe, che deve mettere in moto la procedura per il controllo delle assenze quando si superano i 10gg senza avere notizie dalla famiglia.

Si precisa inoltre che, come previsto dal regolamento, le assenze dei convittori che restano in convitto devono essere regolarmente giustificate sul libretto a firma dagli educatori.